


Enti Locali
Comuni
Comune di Greccio

Deliberazione del consiglio comunale 13 giugno 2019, n. 21
Modifica art. 17 dello Statuto Comunale.

COPIA



COMUNE DI GRECCIO

PROVINCIA DI RIETI

www.comunegreccio-ri.gov.it
 info@comune.greccio.ri.it
 PEC:segreteria.greccio.ri@legalmail.it

Via Limiti Nord, n. 17
 02045 Greccio (RI)

Tel. 0746 750591/2 Fax 0746 750587
 P. IVA e Cod. Fisc. N. 00109830570

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 21 in data: 13.06.2019 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA ART. 17 DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecim** del mese di **giugno** alle ore **18.11** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 All'appello risultano:

1 - FABI EMILIANO	P	8 - CAPRIOLI AURORA	P
2 - MARCHETTI FIORENZO	P	9 - ROSATI ANTONIO	P
3 - CIFERRI ALESSIO	P	10 - GIOVANNELLI FEDERICO	A
4 - FRANCUCCI SIMONETTA	P	11 - MICCADEI SIMONE	P
5 - CIFERRI FABIOLA	P		
6 - FIOCCO FEDERICO	P		
7 - ORSINI MARIA ISABELLA	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCHI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DOTT. EMILIANO FABI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 21 del 13.06.2019

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Stefania Formichetti**

Il Consigliere Miccadei chiede il ritiro del punto dell'ordine del giorno.

Riteniamo che debba essere oggetto di apposita commissione dello Statuto.

Chiedo ad una maggiore attenzione ai consiglieri di maggioranza e di minoranza. Noi siamo senza vincolo di mandato, quindi possono votare anche contro il Sindaco.

Il Consigliere Rosati riteniamo che bisogna prevedere sin da subito la costituzione della Commissione.

Il Sindaco ritengo che l'accesso al genere femminile a posizioni dirigenziali è ridotto rispetto a quello dell'uomo costituisce un vulnus nella nostra società e, quindi, ritengo opportuno che sia previsto da un punto di vista statutario. In questo caso non è una modifica che deve essere analizzata per stabilire se si è d'accordo o contrario, perché la parità di genere in una Giunta penso che si possa già essere d'accordo o, non essere d'accordo. Questo è il primo cambiamento giusto da fare ed, è per questo che ho deciso di passare bypassando una commissione che attualmente non esiste ed esisterà dalla prossima volta.

Il Consigliere Rosati ritiene che si può mettere come facoltà, come "Il Sindaco può...".

Il Sindaco ribadisce che noi vogliamo inserire il principio della parità di genere.

Il Consigliere Rosati ritiene che si possa discutere della possibilità di prevedere due donne, anziché due uomini e una donna.

Il Consigliere Miccadei dice di aver capito l'aria. Noi non mettiamo in dubbio la scelta dell'amministrazione della maggioranza di votare tale punto. Chiede come cortesia istituzionale di rinviarlo tale punto e portarlo in Commissione.

Il Sindaco ritengo che la Commissione non aggiungerebbe nulla al dibattito attuale. Il Sindaco ritiene che dipende dalla sensibilità di ognuno votare tale modifica che costituisce una piccola battaglia di civiltà.

Il Consigliere Rosati dichiara il voto contrario della minoranza per una questione di metodo e non di merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 – Statuti comunali e provinciali. 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Greccio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 febbraio 2000;

VISTO l'art. 47, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi del quale "*nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio*";

VISTO il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali secondo cui: "*[...] Si desume chiaramente, pertanto, che nei comuni della surriferita entità demografica la figura dell'assessore scelto al di fuori del novero dei consiglieri esiste soltanto se recepita da apposita norma statutaria [...]*".

CONSIDERATO che per esercitare la facoltà prevista dall'art. 47, comma 4° del d.lgs. n. 267 del 2000, occorre procedere all'inserimento di tale previsione nello statuto comunale;

VISTO, altresì, l'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 "2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".

VISTA l'allegata proposta di modifica dell'art. 17 del vigente Statuto Comunale, che di seguito si riporta:

TESTO PRECEDENTE	NUOVO TESTO
<p>ART. 17 - COMPOSIZIONE</p> <p>1. La Giunta à composta dal Sindaco e da un minimo di 2 ed un massimo di 4 Assessori.</p> <p>2. Il Sindaco é Presidente della Giunta e procede alla nomina della stessa scegliendo fra i consiglieri comunali eletti e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, quest'ultimi nei limiti di 1/2 dell'intero Organo collegiale. 3. Nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le finzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso.</p> <p>4. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.</p>	<p>ART. 17 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</p> <p>1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.</p> <p>2. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, secondo la normativa vigente, i componenti della giunta, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;</p> <p>3. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso.</p> <p>4. Gli Assessori esterni, eventualmente nominati, possono partecipare alle sedute di Consiglio Comunale senza diritto di voto.</p> <p>5. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.</p>

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267 del 2000;
Visto il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

*VOTAZIONE: 8 FAVOREVOLI
2 CONTRARI (Rosati, Miccadei)*

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le modifiche all'art. 17 dello Statuto Comunale nei termini seguenti:

ART. 17 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 2. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, secondo la normativa vigente, i componenti della giunta, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
 3. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso.
 4. Gli Assessori esterni, eventualmente nominati, possono partecipare alle sedute di Consiglio Comunale senza diritto di voto.
 5. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.
3. **DI DARE ATTO** che le modifiche statutarie definitive approvate con il presente atto saranno affisse all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BURL della Regione Lazio ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti;
 4. **DI DARE ATTO** che le modifiche deliberate entreranno in vigore decorsi gg. 30 dalla pubblicazione;
 5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Delibera di C.C. n. 21 del 13.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. EMILIANO FABI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 18.07.2019
Protocollo n.....

Addì, 18.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi dal 18.07.2019 al 17.08.2019

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI
